



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)  
e dal Ministro della giustizia (ALFANO)  
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)  
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2009**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	4
Analisi tecnico-normativa .....	»	17
Analisi dell’impatto della regolamentazione .....	»	19
Disegno di legge .....	»	20
Testo del Protocollo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di realizzare un *addendum* alla Convenzione di estradizione di Roma, sottoscritta tra le Parti il 9 dicembre 1987 e ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 1992, n. 219, è discesa dal problematico stato dei rapporti relativo alle domande di estradizione per l'esecuzione delle sentenze contumaciali.

Infatti l'ordinamento giuridico argentino, come tutti quelli di derivazione ispanica, ignora l'istituto del giudizio in assenza, se non in casi estremamente limitati, e la dichiarazione di *rebeldia* (contumacia) determina la sospensione del processo una volta che ne sia stata completata la fase istruttoria. L'incompatibilità tra due ordinamenti ha pertanto determinato gli esiti negativi di numerosi procedimenti di estradizione, talora anche a carico di autori di gravi reati.

Analogamente a quanto fatto per i rapporti tra Italia e Spagna, la via prescelta per la soluzione del problema si è sostanziata in una presa d'atto, da parte delle Autorità argentine, circa la piena conformità della disciplina italiana del giudizio contumaciale alle garanzie del giusto processo ed ai parametri internazionali in materia di diritti umani.

In particolare, le garanzie difensive offerte al condannato in contumacia di cui si chiede l'estradizione si cristallizzano nell'eventuale celebrazione di un nuovo processo, secondo

la disciplina degli istituti processuali della riammissione in termini e della revisione processuale.

Il Protocollo si compone pertanto di due soli articoli.

L'articolo 1 prevede che, quando una Parte chiede l'estradizione di una persona condannata in contumacia, la Parte richiesta potrà rifiutare solo se a suo giudizio non sono stati rispettati i requisiti minimi di difesa garantiti alla persona condannata; l'estradizione viene concessa quando la Parte richiedente dimostri che il proprio ordinamento prevede istituti che garantiscano un eventuale nuovo processo al condannato in contumacia. Sono previsti inoltre, a carico della Parte italiana, la garanzia che l'imputato venga informato per tempo dell'udienza e il controllo del giudice sulla correttezza della notifica all'imputato. È infine prevista la collaborazione tra le Parti relativa allo stato dei processi nonché sul regime e sulla portata dei ricorsi e sulle possibili impugnazioni che possano applicarsi alle sentenze pronunciate in contumacia. L'articolo 2 contiene le clausole di rito.

Il presente disegno di legge era già stato presentato in Parlamento dal Governo nel corso della XV legislatura, tuttavia non è riuscito a terminare il proprio *iter* a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

## RELAZIONE TECNICA

## SEZIONE I

## DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:           X   SU INIZIATIVA GOVERNATIVA  
                                    INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE  
                                    INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)  
                                    SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA  
                                    SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

## A) Titolo del provvedimento:

DDL concernente: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9.12.1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003".

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero della Giustizia

## C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

## D)

## NUMERO

## PROPONENTE

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

**E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:****PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 1 comma.....
2. Art.... comma.....
3. Art..... comma.....
4. Art. ... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art.....comma.....

**PER LA COPERTURA:**

1. Art. 3 comma 1
2. Art..... comma.....

**PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:**

1. Art. / comma /
2. Art ..... comma.....

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato  
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

	NO
--	----

## SEZIONE II

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

**A) Descrizione sintetica dell' Articolo n. 1.**

- Spese di trasferimento degli estradati, spese di viaggio e soggiorno.

**B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?**

SI	
----	--

**C) Quantificazione degli effetti finanziari****C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Biglietto aereo secondo le tariffe tipo vigenti; diaria secondo il D.M. 2003, le leggi indicate in Appendice e la legge n. 248/06, compensi stabiliti in maniera forfettaria.

**C.2) Metodologia di calcolo.**

Calcoli logico-matematici secondo i dati forniti dal Ministero competente.

e/o

**C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.**

**Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.**







SEZIONE II bis

Tabella 2

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato

	Anno 2009						Anno 2010						Anno 2011						A regime/Anno terminale	
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.		
Art. 1		-4.470			-4.470			-4.470			-4.470						-4.470			-4.470
<b>Totale affetti finanz. negativi</b>					-4.470			-4.470			-4.470						-4.470			-4.470
<b>Totale affetti finanz. positivi</b>																				
<b>Totale generale effetti finanz. negativi</b>					-4.470			-4.470			-4.470						-4.470			-4.470
<b>Totale generale effetti finanz. positivi</b>																				

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1			Anno 2			Anno 3			A regime			Anno terminale
	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	
<b>Totale effetti finanz. negativi</b>													
<b>Totale effetti finanz. positivi</b>													

N.B. In tutte le Tabelle, gli oneri (minori entrate, o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

Tabella 2 bis

**RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI**  
(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)  
**Ac>>fco dUto Stato**

Articolo Comma	Anno 1				Anno 2				Anno 3				Anno 4				Anno 5									
	Corrente		c/Cap		Corrente		cCap		Corrente		cCap		Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap			
	Ann.	Perm	LI	Ann.	LI	Ann.	Perm	LJ	Ann.	LI	Ann.	Perm	LJ	Ann.	LI	Ann.	Perm	LJ	Ann.	LI	Ann.	Perm	LJ	Ann.	LI	
Totale effetti finanz. negativi																										
Totale effetti finanz. positivi																										
Totale Generale effetti (intraz. negativi)																										
Totale generale effetti finanz. positivi																										
Articolo Comma																										
Totale effetti finanz. negativi																										
Totale effetti finanz. positivi																										
Totale Generale effetti (intraz. negativi)																										
Totale generale effetti finanz. positivi																										

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

**SEZIONE III**  
**MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

**PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:**

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGA TIVI PER LO STA TO (come da Tab. 2)</b>	-4.470	-4.470	-4.470

**MODALITÀ DI COPERTURA:**

**A) Fondi speciali**

- Tabella A Ministero Affari Esteri			
Ministero.....			
- Tabella B Ministero.....			
Ministero.....			
<b>Totale fondi speciali</b>			

**B) Riduzione di autorizzazioni di spesa**

-Legge n.170/97 articolo 3 comma 1	4.470	4.470	4.470
-Legge .....articolo..... comma.....			
-Legge ..... articolo..... comma.....			
<b>Totale riduzione autorizzazioni di spesa</b>	4.470	4.470	4.470

**C) Nuove o maggiori entrate**

-Legge ..... articolo .....comma .....			
-Legge .....articolo..... comma.....			
-Legge ..... articolo..... comma .....			
<b>Totale nuove o maggiori entrate</b>			

<b>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</b>	4.470	4.470	4.470
---------------------------------	-------	-------	-------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
<b>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)</b>			

**MODALITÀ DI COPERTURA:**

<b>A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato</b>			
---	--	--	--

**B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente**

- .....			
- .....			
<b>Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente</b>			

**C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente**

- .....			
- .....			
<b>Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente</b>			

<b>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</b>			
---------------------------------	--	--	--

**SEZIONE IV**

**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Descrizione sintetica**

.....

.....

.....

.....

.....

## SEZIONE V

**EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	<b>Anno 2009</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
<b>Saldo netto da finanziare</b>	/	/	/
<b>Fabbisogno di cassa del settore statale</b>	/	/	/
<b>Indebitamento netto</b>	/	/	/

Note:

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica argentina e la Repubblica italiana del 1987.

Ai fini di una stima sia pure approssimativa dei suddetti oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dal competente ufficio del Ministero della giustizia relativamente alle estradizioni attive con la Repubblica argentina negli ultimi sette anni, in applicazione della Convenzione sopra indicata.

L'esiguità dei casi rilevati, pari a sette (in media una estradizione attiva all'anno), porta a prevedere che in applicazione del predetto Protocollo in oggetto le richieste di estradizione attiva potranno essere stimate in un caso all'anno. Poiché sono a carico dello Stato richiedente le spese del trasporto, la quantificazione della spesa sarà la seguente:

*Articolo 1:*

*Spese di viaggio per il trasferimento di un estradato:*

biglietto aereo Buenos Aires-Roma solo andata (euro 750 x 1 persona)	euro	750
---	------	-----

*Accompagnatori:*

Si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun trasferimento, considerando mediamente tre giorni di missione; l'onere annuo è così determinato:

*Spese di missione:*

(euro 150 al giorno x 2 persone x 3 giorni)	»	900
---	---	-----

diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 111 che viene ridotta di euro 37, corrispondente ad un terzo della stessa. Ad euro 74 vanno aggiunti euro 29 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per un totale di euro 103 (euro 103 x 2 persone x 3 giorni)

»	618
---	-----

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata e ritorno Roma-Buenos Aires (euro 1.100 x 2 persone)	»	2.200
--	---	-------

Totale onere	euro	4.468
--------------	------	-------

Pertanto, l'onere complessivo da porre a carico del bilancio dello Stato da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia a decorrere dal 2009 ammonta ad euro 4.468, in cifra tonda ad euro 4.470.

Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente alle persone da estradare, agli accompagnatori, alle missioni e alla loro durata costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa introdotta dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Necessità dell'intervento normativo*

Il presente disegno di legge va a completare il quadro della cooperazione giudiziaria in materia penale con l'Argentina.

Il Protocollo addizionale modifica la Convenzione di Roma del 1987 in materia di estradizione e mira a risolvere il problematico stato dei rapporti relativo alle domande di estradizione per l'esecuzione delle sentenze contumaciali.

In sostanza il contenuto del Protocollo nulla innova rispetto al quadro normativo già esistente nell'ordinamento nazionale, tuttavia incide sul contenuto della citata Convenzione base che è stata recepita sul piano interno con legge 19 febbraio 1992, n. 219, modificandola.

Il testo del Protocollo appare pertanto del tutto coerente sia con la struttura del giudizio in contumacia come attualmente disciplinato, sia con i più recenti orientamenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria nel settore penale, indirizzati ad una più efficace azione di contrasto alla criminalità transnazionale, sia pure nel pieno rispetto dei diritti di difesa.

*Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti*

Il Protocollo incide sul disposto della citata legge n. 219 del 1992 e pertanto richiede per la sua approvazione analogo strumento legislativo.

*Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*Rispetto delle competenze delle regioni o delle autonomie locali*

Trattandosi di materia rientrante a pieno titolo nella giustizia penale non si evidenziano particolari problemi riguardanti la compatibilità con la normativa regionale e locale.

*Nuove definizioni normative, correttezza dei riferimenti normativi e delle modificazioni o integrazioni delle disposizioni vigenti*

Non vengono date nuove definizioni normative anche se alcuni concetti espressi hanno dovuto necessariamente tenere conto della diversità dei sistemi giuridici italiano e argentino.

Il presente disegno di legge era già stato presentato in Parlamento dal Governo nel corso della XV legislatura, tuttavia non è riuscito a terminare il proprio *iter* a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti*

L'Accordo si inserisce nell'ambito della cooperazione giudiziaria tra l'Italia e l'Argentina completandone il quadro delle relazioni in materia di assistenza giudiziaria penale.

*Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo*

Soggetti attivi del provvedimento sono le rispettive autorità di giustizia ed i soggetti passivi sono i cittadini condannati dei due Paesi dei quali viene richiesta l'estradizione.

*Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo*

Obiettivo principale dell'Accordo è l'aggiornamento alle evoluzioni giuridiche intercorse dalla precedente regolamentazione risalente alla Convenzione del 1987.

*Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale*

In considerazione della natura dell'intervento normativo e dell'ambito dello stesso, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l'attuazione del medesimo, né in seno alla amministrazione della giustizia né in seno alla organizzazione giudiziaria, risultando evidentemente idoneo l'attuale quadro organizzativo.

*Aree di criticità*

Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto che precede, aspetti di criticità.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4.470 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



PROTOCOLLO ADDIZIONALE  
ALLA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE TRA  
LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA  
DEL 9 DICEMBRE 1987

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, in seguito denominati "le Parti",

Desiderando intensificare e completare la loro cooperazione nell'applicazione della Convenzione di estradizione, sottoscritta a Roma il 9 dicembre 1987, in relazione alle sentenze pronunciate in contumacia;

Considerando che le riforme introdotte nella legislazione penale italiana circa le sentenze di condanna pronunciate in contumacia sono conformi alle garanzie del dovuto processo ed ai parametri internazionali in materia di diritti umani;

Concludono il presente Protocollo Addizionale di cooperazione in materia di estradizione, stabilendo quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Quando una Parte richieda all'altra l'estradizione di una persona condannata in contumacia, la Parte richiesta dovrà rifiutare tale estradizione se, a suo giudizio, non sono stati soddisfatti i requisiti minimi di difesa garantiti alla persona accusata di un reato.
2. Tuttavia l'estradizione verrà concessa quando la Parte richiedente dimostri che il proprio ordinamento prevede istituti idonei a garantire, alla persona condannata in contumacia di cui si richiede l'estradizione, il diritto ad un eventuale nuovo processo.
3. La Parte italiana garantirà che:
  - a) l'imputato è stato informato dell'udienza in tempo utile per consentirgli di essere presente e di organizzare la sua difesa;
  - b) l'imputato è stato informato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
  - c) il giudice ha effettuato controlli per verificare che la citazione è stata regolarmente notificata secondo l'ordinamento italiano e che lo svolgimento del processo è stato posticipato nell'ipotesi in cui la presenza dell'imputato sia considerata necessaria o ci siano motivi

per ritenere che l'imputato non si è potuto presentare per cause indipendenti dalla sua volontà.

4. Entrambi le Parti si impegnano ad allegare a tutte le richieste di estradizione che ciascuna presenterà all'altra una esplicita dichiarazione sulla situazione in cui si trova il processo relativo alla persona richiesta in estradizione, ed altresì sul regime, sulla portata dei ricorsi e sulle possibilità di impugnazione che possano applicarsi alle sentenze pronunciate in contumacia, che siano titolo posto a fondamento di tali richieste.


## ARTICOLO 2


Il presente Protocollo Addizionale entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale le Parti si comunicano che i requisiti interni necessari per l'entrata in vigore sono soddisfatti e si applicherà anche alle richieste di estradizione tuttora pendenti.

Il presente Protocollo Addizionale rimarrà in vigore contestualmente alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina sottoscritta a Roma il 9 dicembre 1987.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il trentuno marzo duemilatre in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

  
Per il Governo della  
Repubblica Italiana

  
Per il Governo della  
Repubblica Argentina



